



Al personale Tecnico, Amministrativo, Bibliotecario.

Oggetto: **cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.**

Continuano a pervenire istanze di richiesta di malattia per usufruire di cure termali ovvero per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche con documentazione e modalità incomplete.

Sebbene la predetta disciplina è già stata oggetto di numerose circolari diramate da questa Amministrazione, si ritiene necessario ribadire che la normativa vigente consente di usufruire di prestazioni di tipo idrotermale, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unità Sanitaria Locale, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

In altri termini, il diritto del lavoratore alla concessione dello "speciale permesso per cura idrotermale" (cui si applica la disciplina dell'assenza per malattia) è subordinato all'accertamento e all'attestazione, da parte del competente organo della struttura pubblica, della:

- 1) necessità della terapia (o della prestazione riabilitativa) ;
- 2) urgenza della cura che ne comporta, appunto, l'inopportunità del differimento fino al periodo programmato per le ferie annuali o dei congedi ordinari.

Al di fuori dell'ipotesi ora considerata, che consente, dunque, di applicare il trattamento di malattia alle cure idrotermali, la fruizione delle cure stesse sarà possibile unicamente all'interno del periodo di ferie o di congedo ordinario.

La normativa in commento consente, inoltre, a: "... *gli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro ..i ciechi, ..i sordomuti e ..gli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi*" di fruire del permesso per malattia anche per le cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.

I suddetti permessi per malattia, concessi per fruire di queste ultime prestazioni, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno, e tra essi e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

Orbene, anche per poter fruire del congedo per malattia per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, che sono consentite solo in presenza delle condizioni di disagio sopra richiamate, a maggior ragione, trattandosi di disciplina di carattere eccezionale, si debbono rispettare i criteri per l'attribuzione della malattia previsti dalla normativa vigente ed in particolare l'accertamento e l'attestazione, da parte del competente organo della struttura pubblica, della:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

- 1) necessità della terapia (o della prestazione riabilitativa);
- 2) urgenza della cura che ne comporta, appunto, l'inopportunità del differimento fino al periodo programmato per le ferie annuali o dei congedi ordinari.
- 3) Durata complessiva e intervallo con le ferie.

Si conferma pertanto che la documentazione da produrre per ottenere il permesso di effettuare le cure predette è comunque identica a quella richiesta per le cure termali, a prescindere dalla condizione di disagio eventualmente esistente ed in particolare si richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 3028 del 29.3.1994), la quale prevede che i congedi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, riservate agli invalidi possono essere concessi in presenza degli stessi requisiti sostanziali e formali prescritti, in tema di cure idrotermali per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Maurizio PADIGLIONI